

MENSILE DI CONFESERCENTI DEL TRENTO

COMMERCIO & TURISMO SERVIZI



Natale,
per rimettere in moto
il commercio



OVUNQUE VADA
IL TUO BUSINESS,
MOVE&PAY
VIENE CON TE.



BANCA DI TRENTO
E BOLZANO



BANK FÜR TRIENT
UND BOZEN



MOVE&PAY BUSINESS.
IL MOBILE POS PER ACCETTARE PAGAMENTI IN MOBILITÀ.

Move&Pay Business è un nuovo tipo di mobile Pos che si collega direttamente tramite bluetooth a uno smartphone o un tablet, per accettare pagamenti con le carte. È piccolo, portatile e a canone contenuto, facilmente attivabile tramite una App gratuita. Una grande novità per il tuo business.

Intesa Sanpaolo

Official Global Partner



MILANO 2015

Banca del gruppo **INTESA SANPAOLO**

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche fare riferimento ai Fogli Informativi sul sito www.monetaonline.it, presso le Filiali e sui siti internet delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che collocano il Servizio. La concessione dei prodotti e servizi è soggetta all'approvazione di Setefi.

www.btbonline.it/piccole-imprese



editoriale

Manca meno di un mese a Natale e come ogni anno le festività natalizie rappresentano una sorta di prova del nove per la ripresa dei consumi. Le previsioni quest'anno ci dicono che questo dicembre sarà "risparmioso" ma non "disastroso", con segnali di tenuta dati più dall'ottimismo che da una vera ripresa. Ancora l'austerity si farà sentire con consumi in calo del 5%.

Ma Natale è sempre Natale e i regali rappresentano comunque una spesa "necessaria" per la grande maggioranza dei consumatori, pur se il budget di spesa sarà ridimensionato, ma non inferiore a quello dello scorso anno. Per quanto riguarda le tipologie di spesa stimiamo che si registrerà una tenuta del comparto alimentare, soprattutto per i prodotti tipici e della tradizione, dell'elettronica e l'hi-tech e naturalmente del comparto dei giocattoli. Settori come abbigliamento, calzature e l'arredo per la casa sono quelli che soffriranno di più ma, la consueta ritualità delle spese sarà aiutata dai tanti prodotti in promozione che di fatto anticipano i saldi che ufficialmente partiranno solo da gennaio.

I listini dei prezzi saranno sostanzialmente stabili o in leggera discesa, questo a indicare che, ancora una volta, la tenuta dei consumi sarà data dallo sforzo immane che quotidianamente portano avanti i nostri piccoli e piccolissimi imprenditori che lavorano con margini di guadagno sempre più risicati.

Il bonus da 80 euro in busta paga, infatti, non ha certo risollevato le sorti del commercio, né lo farà durante le feste natalizie. Siamo certi che le vendite di dicembre, pur se ridimensionate, reggeranno poiché a reggere sono le nostre categorie economiche. Non voglio nascondermi dietro finti buonismi natalizi, quanto piuttosto ringraziare gli operatori commerciali e dei servizi che di fatto portano avanti l'economia del nostro territorio.

Confesercenti è con voi e vi augura soprattutto per questo mese di dicembre, di lavorare con serenità e soddisfazione.



*Gloria Bertagna Libera
Direttrice Confesercenti del Trentino*

SOMMARIO

Direttore
Gloria Bertagna
Direttore Responsabile
Linda Pisani
Responsabile organizzativo
Daniela Pontalti

Direzione, Redazione Amministrativa
38121 Trento - Via Maccani 211
Tel. 0461 434200

Fotocomposizione e stampa
Studio Bi Quattro srl

Concessionaria esclusiva per la pubblicità
PubliMedia snc - Tel. 0461 238913

- | | |
|--|--|
| 5 MERCATINI E COMMERCIO | 19 ECO RISTORAZIONE, C'È IL NUOVO DISCIPLINARE |
| 7 NATALE: LA FORZA DEI MERCATI SETTIMANALI | 21 LO STUDIO: ECCO CHI SCEGLIERÀ IL TFR IN BUSTA PAGA |
| 9 OLIO DI OLIVA: VIETATO IL RABBOCCO NEI RISTORANTI | 23 FINANZIARIA: PATRONATI DA SALVARE |
| 11 SCONTRINO FISCALE ADDIO? | 25 AGENTI DI COMMERCIO: IL NUOVO ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO |
| 12 MONETA ELETTRONICA, CRESCONO I MALUMORI | 28 NOTIZIE IN BREVE |
| 13 CARO CARBURANTI I BENZINAI SCENDONO IN PIAZZA | 29 CONDOMINIO: LA RESPONSABILITÀ PER I LAVORI |
| 15 NUOVE NORME PER IL CODICE DELLA STRADA | 30 VENDO&COMPRO |



In arrivo...

...i nostri auguri di
buon Natale e felice
anno nuovo

Sede di Trento

Trento Via Maccani, 211 - 38121 - Tel. 0461 434200 - Fax 0461 434243 - e-mail: confesercenti@rezia.it

Sede di Rovereto

Rovereto p.zza A. Leoni, 22 - 38068 - Tel. 0464 420505 - Fax 0464 400457 - e-mail: rovereto@rezia.it

 **CONFESERCENTI**
DEL TRENTO

Mercatini e commercio

Strategico il fattore “immagine”

È partita la stagione di Natale. Roman: “Bene le iniziative che rafforzano le attività del commercio, ma deve esserci sinergia nella proposta”



Luca Roman,
presidente Commercianti del Trentino

Mercatini è boom. Da Trento a Rovereto da Pergine a Mezzolombardo le casette in legno conquistano i turisti. Ma i mercatini trainano il commercio locale o sono solo una seccatura? “Assolutamente ben vengano i mercatini - dice Luca Roman, presidente di Commercianti del Trentino - non solo danno un prezioso contributo al commercio ma portano in città turisti che altrimenti non verrebbero”. Quest’anno poi la città di Trento ha raddoppiato l’offerta, se prima le casette erano posizionate solo in piazza Fiera, per questa edizione 2014 sono state portate anche in piazza Cesare Battisti. “È stata un’ottima iniziativa - prosegue Roman - così tutto il centro storico viene coinvolto e il flusso di chi visita i mercatini si sposta per tutta la città”. Certo le date sempre più anticipate di apertura forse sono esagerate (a Pergine ha inaugurato il 21 novembre) e il rischio è di arrivare stanchi alla fine della stagione natalizia, meglio sarebbe farli partire a fine novembre e farli terminare il 6 gennaio”. Quest’anno il mercatino di

Trento ha aperto i battenti il 22 novembre e fin dalle prime ore del mattino la città è stata presa d’assalto da tantissimi turisti anche grazie al treno storico speciale che ha portato in città 650 turisti provenienti in particolare da Milano e da Brescia. Anche Rovereto ha, fin da subito, goduto di un buon flusso di turisti così come le altre città del Trentino.

AUTENTICITÀ E SUCCESSO

Il motivo di un successo sempre crescente? Probabilmente sta in quella voglia di “autenticità e tradizione” che hanno i turisti. A dirlo anche uno studio condotto tra i visitatori dei mercatini di Natale del Trentino Alto Adige (per altro presentato alla scorsa Borsa Internazionale del turismo Montano) secondo il quale è emerso che in media i turisti percepiscono l’evento più autentico di quanto lo avvertono i residenti e i residenti ritengono, più dei turisti, che il mercatino di Natale sia un puro evento turistico, ovvero una messa in scena. In complesso invece, i visitatori si dichiarano molto soddisfatti per l’offerta dei Mercatini di Natale e circa il 70% giudica l’offerta “molto buona”. Secondo la camera di Commercio di Bolzano in media, un visitatore di mercatini spende 10 Euro al giorno per mangiare bere al Mercatino; 20 Euro vengono spesi per souvenir e regali e altri 25 Euro per spese nei negozi delle città. Complessivamente si arriva quindi ad una spesa giornaliera di quasi 55 Euro per visitatore.

IL FATTORE IMMAGINE

“È chiaro che i mercatini rafforzano le attività del commercio e il mercato del lavoro locale - prosegue Roman - quello su cui bisogna lavorare è che spesso i residenti vivono questi eventi come un peso. L’obiettivo per il futuro deve esse-

re quello di evidenziare maggiormente il grande significato economico che rivestono i mercatini di Natale, ma soprattutto anche l’enorme importanza del fattore immagine”. Quindi per continuare a proporre eventi di successo, gli organizzatori devono puntare sull’autenticità di tutto quello che viene offerto durante gli eventi, sui costumi e sulle tradizioni locali coinvolgendo sempre più le comunità locali. Solo in questo modo sarà possibile creare eventi marcatamente diversi rispetto alle innumerevoli copie prodotte in altre destinazioni, più o meno lontane.

L’IMPORTANZA DELL’ATMOSFERA

Altro fatto da sottolineare è che chi percepisce i prodotti venduti durante l’evento come autentici è disposto a spendere mediamente di più. Sfortunatamente, con la globalizzazione alcuni dei prodotti venduti durante i mercatini di Natale possono essere trovati facilmente anche nelle città di origine dei visitatori, riducendo le opportunità di vendita durante l’evento.

L’autenticità dei prodotti venduti deve quindi essere accompagnata dall’autenticità dell’atmosfera creata attorno all’evento, percepita e vissuta dai visitatori, dato che è uno dei fattori che influenzano positivamente la propensione alla spesa. Sembra quindi essere di fondamentale importanza creare strette e proficue cooperazioni tra gli organizzatori degli eventi, le comunità locali e i commercianti (negozi, bar, ristoranti, hotels, etc.) della città al fine di creare un’unica e armoniosa atmosfera che vada al di là del mero evento. In tal modo il ritorno economico dell’evento sarà garantito e sicuramente maggiore di quello prodotto da eventi isolati dall’ambiente in cui sono proposti.

Natale
è Più di
una ricorrenza...
e gli auguri ai
nostri soci sono ben
Più di una consuetudine.

buon
natale

Campagnolo:

“Non sottovalutiamo i nostri mercati settimanali”



Nicola Campagnolo,
presidente Anva

Nell'offerta natalizia non possono mancare i centri commerciali a cielo aperto, eventi a spesa zero per le amministrazioni locali che riempiono piazze e paesi. Siamo parlando dei mercati locali, ancora troppo spesso sottovalutati nella loro importanza. "Il commercio su aree pubbliche merita più attenzione e considerazione - dice il presidente di Anva, Nicola Campagnolo - soprattutto in questo periodo dell'anno perché integra l'offerta dei mercatini e del commercio al dettaglio in sede fissa,

attira nuovi clienti, rafforza il commercio di vicinato, amplia l'offerta turistica e reagisce in modo flessibile alle esigenze dei clienti".

Da sempre luoghi d'incontro sia per la popolazione locale che per residenti e turisti, i mercati spesso sono considerati commercio di serie B dalle amministrazioni locali. "Non tutte per fortuna - continua Campagnolo - anche se il commercio su aree pubbliche va sostenuto in maniera maggiore su tutti i livelli. In particolare legislatori, amministrazioni e progettisti dovrebbero coinvolgere maggiormente le associazioni di rappresentanza della categoria per meglio comprendere anche le esigenze di questo comparto.

I commercianti di mercato sono per definizione molto "mobili" ma hanno la necessità di avere postazioni con determinate caratteristiche. Non possono essere confinati in luoghi di periferia e insoddisfatti della disposizione dei posteggi e delle superfici di vendita, il rischio è quello di creare mercati caotici e disordinati. L'appuntamento del Natale vedrà un maggiore impegno anche da parte delle nostre aziende. Siamo andati alla ricerca di prodotti di elevata qualità e a prezzi concorrenziali...la voglia di mercato da parte di chi visiterà il Trentino sarà accontentata".



Mercatini in Trentino

TRENTO

Dal 22 novembre 2014 al 6 gennaio 2015
Grandi novità: Il Mercatino di Natale lo trovi in due piazze del centro storico: la tradizionale Piazza Fiera e Piazza Cesare Battisti. E in più: quest'anno potrai visitare il mercatino fino al 6 gennaio

ROVERETO

Dal 22 novembre 2014 al 6 gennaio 2015
Torna nell'anno del Centenario il Natale dei Popoli di Rovereto con artisti dei paesi europei coinvolti nella Prima guerra mondiale

LEVICO TERME

Dal 22 novembre 2014 al 6 gennaio 2015
Atmosfere magiche e il calore del vero Natale nel Parco secolare degli Asburgo.

ARCO

Dal 21 novembre 2014 al 6 gennaio 2015
Quasi quaranta casette allestite nelle piazze del centro offrono la possibilità di acquistare articoli regalo e prodotti tipici del Natale.

CANALE DI TENNO

Dal 29 novembre 2014 al 21 dicembre 2014
Il Mercatino del borgo medievale di Canale di Tenno offre la possibilità di vivere l'incanto genuino del Natale.

PERGINE

Dal 15 novembre 2014 al 6 gennaio 2015
Con il villaggio delle meraviglie Pergine rivive le leggende di Gnomi ed Elfi che, tradizione dice, apparivano durante l'Avvento per consegnare giochi e dolci natalizi.

CAVALESE

I mercatini di Cavalese vi accompagneranno alla scoperta delle nostre tradizioni con prodotti legati al territorio e connotati da unicità.

RANGO

Dal 29 novembre 2014 al 21 dicembre 2014
La festa più dolce accende il borgo trentino di Rango con sapori, suoni e tradizioni di ieri. E il 21 dicembre arriva...Babbo Natale.

MEZZOLOMBARDO

Dal 21 novembre 2014 al 24 dicembre 2014
Un mercatino magico dove i turisti potranno trovare prodotti enogastronomici e artigianali di tradizione trentina.

SIROR

Domenica 30 novembre, domenica 14, domenica 21 dicembre e dal 6 all'8 dicembre
Un'atmosfera natalizia unica fatta di colori, luci e sapori.

CIMEGO

30/11 e 06-07-08; 13-14; 20-21; 27-28 dicembre
Festa di colori, musica, luci.. nella suggestiva atmosfera del piccolo Borgo di Cimego, un turbinio di emozioni è pronto ad accogliervi per scaldarvi il cuore.

LA NOSTRA DISTILLERIA: IL FRUTTO DI UN AMORE CHE LIEVITA DAL MILLE NOVECENTO QUARANTA NOVE.



STUDIO BI QUATTRO

GRAPPA TRADIZIONE TRENTINA

Per la partecipazione alle visite guidate
è gradita la prenotazione:
Nogaredo (Trento)
tel. +39 0464 304554
e-mail: distilleria@marzadro.it



MARZADRO
Distillatori per passione dal 1949

www.marzadro.it

Olio di oliva nei ristoranti **Attenzione al tappo**

Scatta il divieto del “rabbocco”. Sanzioni da 1.000 a 8.000 euro con confisca del prodotto

Dal 25 novembre ristoranti, bar e pubblici esercizi devono presentare a tavola solo bottiglie d'olio d'oliva con tappo antirabbocco.

Lo stabilisce la legge 161/2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale che all'articolo 18, comma 1 c) dice: “Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta”.

Le multe sono salate. La sanzione prevista varia da 1.000 a 8.000 euro, con confisca del prodotto. La legge non prevede alcun tempo di adeguamento,

neanche per l'esaurimento delle scorte in magazzino. Come si ricorderà, la questione delle oliere “anti rabocco” si era presentata quando, nel 2006, il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, aveva previsto che “al fine di prevenire le frodi nel commercio dell'olio di oliva ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, è fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente”.

Il MISE aveva fornito successivamente chiarimenti sulla norma, mediante risoluzioni tra cui l'ultima in ordine di emissione (n. 9886/2006) affermava che le disposizioni in essere non significano “che l'esercente sia obbligato ad utilizzare bottiglie di vetro di capacità ridotta, da offrire al consumatore in modo ermeticamente chiuso”.



Evasione fiscale **Arriva il “tovagliometro”**

I redditi di un ristorante possono essere verificati sulla base del consumo di tovaglioli e tovaglie. A stabilirlo la corte di Cassazione che ha respinto il ricorso di un ristorante trentino che contestava la verifica della guardia di Finanza sulla base “del numero dei pasti - desumibile dal consumo dei tovaglioli di carta, ridotto di una percentuale di errore del 25% (il cosiddetto sfrido), e di stoffa adoperati - maggiore di quelli che risultavano dalle fatture e ricevute fiscali emesse”. La Cassazione ha dunque ribadito che «è legittimo l'accertamento che ricostruisca i ricavi di un'impresa di ristorazione sulla base del consumo unitario dei tovaglioli utilizzati, costituendo dato assolutamente normale quello secondo cui, per ciascun pasto, ogni cliente adoperi un solo tovagliolo e rappresentando, quindi, il numero di questi un fatto noto idoneo, anche di per sé solo, a lasciare ragionevolmente e verosimilmente presumere il numero dei pasti effettivamente consumati”.

CON NOI IL CAMBIAMENTO È EVOLUZIONE

Fatturazione elettronica, archiviazione digitale e gestione documentale



PAESAN

**Garantiamo maggiore
efficienza e produttività
al minor costo per te
e per l'ambiente**

Analizziamo i flussi di lavoro
e proponiamo le migliori soluzioni
integrate per ottimizzare in efficienza
e velocità la gestione documentale
all'interno della tua azienda.

Via G.B. Trener, 10/B - 38121 Trento - T. 0461 828250
Via Dallafior, 30 - 38023 Cles (TN) - T. 0463 625233

info@villottionline.it
www.villottionline.it

Villotti Group
VFD  

SOLUZIONI DIGITALI E ARREDO PER IL TUO UFFICIO: CONSULENZA, FORNITURA E ASSISTENZA

Scontrino fiscale **addio?**

La direttrice dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, ha annunciato che presto sarà abolito



Rossella Orlandi,
direttrice dell'Agenzia delle Entrate

Il premier Matteo Renzi lo ha detto più volte, l'Italia deve uscire dal medioevo digitale. E siccome in campo fiscale forse siamo ancora più indietro del medioevo, l'ennesimo annuncio, stavolta della direttrice dell'agenzia delle Entrate Rossella Orlandi, di voler abolire lo scontrino fiscale, è stato accolto con piacere e molti dubbi dalla categoria dei commercianti. Il motivo? Semplice: in teoria passare dalla carta alla tracciabilità elettronica pare una sburocratizzazione, in pratica il rischio è quello di complicare ulteriormente il lavoro della categoria con nuovi adempimenti e conseguente aumento dei costi per imprese e cittadini. Giusto per ricordarlo nei 2292 giorni intercorsi fra il 29 aprile 2008 e l'8 agosto 2014, sono stati emanati 46 provvedimenti contenenti 691 norme di natura tributaria di cui ben 418 hanno complicato la vita a cittadini e aziende, contro le 96 che l'hanno semplificata e

le 177 che non hanno avuto particolari effetti burocratici. Tradotto: negli ultimi sei anni e mezzo il Fisco ha sfornato una complicazione alla settimana. Ma non è tutto.

Il Governo ha assicurato che l'abolizione di scontrini e ricevute fiscali mira a rendere tracciabili tutti i pagamenti con la trasmissione per via telematica dei corrispettivi, in modo da prevenire possibili quote di evasioni e restringendo così i controlli solo a chi non trasmetterà i dati. Benissimo. Peccato che il colpo di grazia all'uso del contante con relativo implemento al ricorso a carte di credito e debito per gli acquisti e conseguente automatizzazione delle transazioni negli esercizi commerciali, lascia ancora aperta la questione del costo delle commissioni imposte dal sistema bancario che grava sulle spalle dei commercianti.

Quindi bene venga l'abolizione degli scontrini fiscali, ma senza farla diventare l'ennesima vessazione contro i piccoli e piccolissimi imprenditori.

Fiesel-Confesercenti **Federici confermato presidente**

Massimiliano Federici si conferma presidente di FIESEL-Confesercenti. Eletto lo scorso anno al momento della costituzione della Federazione di categoria, Federici è stato confermato alla guida dell'organizzazione rappresentante gli esercenti svapo elettronico. Quarantuno anni, romano, Federici è un imprenditore con un'ampia conoscenza del settore e dei prodotti da inalazione senza combustione, così come definiti dal nuovo decreto legislativo appena approvato dal Governo.

Da tempo al centro di una vera e propria battaglia, sia dal punto di vista normativo che fiscale, le sigarette elettroniche perdono ora la loro errata accezione di "dispositivi da fumo". La FIESEL che lavora anche a stretto contatto con l'intera catena produttiva dei liquidi utilizzati per le svapo, è al momento impegnata con l'Amministrazione dei monopoli di Stato nella risoluzione di tutti quei problemi che finora non hanno consentito una commercializzazione dei prodotti adeguata alle esigenze del mercato. "La fiducia in me riposta dalla categoria – ha dichiarato Federici – mi conferma nell'impegno e nella determinazione a portare a risoluzione i problemi dei colleghi operatori".

Moneta elettronica

Crescono i malumori

Faib ha chiesto al Governo un abbattimento dei costi fissi del POS, anche mediante forme di defiscalizzazione che contemplino il riconoscimento di un credito d'imposta



Federico Corsi,
presidente Faib Confesercenti del Trentino

Cresce il malcontento sulla gestione della moneta elettronica e sull'obbligo di accettazione di pagamenti superiori a 30 euro con carte di pagamento, con alcune categorie (gestori carburanti in primis) che minacciano apertamente di continuare proteste e atti di disubbedienza civile.

La questione della moneta elettronica è, infatti, ancora più centrale per le economie delle imprese di distribuzione carburanti. Sulla rete l'erogato quasi il 40% è transato con moneta elettronica.

A questo va aggiunto che il margine del gestore è, a seconda delle modalità di vendita, dell'1 o del 2% del prezzo finale pagato dal consumatore mentre i costi di gestione per le transazioni elettroniche variano, dallo 0,5% all'1%. Del resto in Italia i costi complessivi legati al mantenimento e all'uso del POS sono più alti del 50% rispetto alla media europea. Con questi valori si annulla di fatto ogni possibilità di realizzare utile

per i gestori. Faib e le altre categorie in rappresentanza dei benzinali ha più volte chiesto al Governo un abbattimento dei costi fissi del terminale POS, eventualmente anche mediante forme di defiscalizzazione che contemplino il riconoscimento di un credito d'imposta.

Vista l'impasse, Faib ha intanto portato in piazza la protesta dei gestori carburanti, il senso di ingiustizia e di profonda discriminazione che ravvisa nella norma, il peso schiaccIANte delle commissioni prese dal sistema bancario e dalle società di acquiring della moneta elettronica, l'indebito arricchimento del sistema bancario a cui viene conferito d'imperio la gestione di quasi 50 miliardi di euro.

In assenza di risposte puntuali crescerà la protesta sociale e la pressione politica e di pari passo l'area di astensione dall'obbligo di accettazione dei pagamenti con carte di debito come forma di contestazione e di disubbedienza civile.



MERCATI A CADENZA ANNUALE
mese di dicembre

02 DOMENICA	Lavis
08 LUNEDÌ	Rovereto
08 LUNEDÌ	Strigno
13 SABATO	Trento
14 DOMENICA	Trento
21 DOMENICA	Trento

FIERA DEI CIUCIOI
FIERA DELLA FESTA D'ORO
FIERA DEL 8 DICEMBRE
FIERA DI S. LUCIA
FIERA DI S. LUCIA
FIERA DELLA DOMENICA D'ORO

Caro carburanti

I benzai scendono in piazza

Il 12 novembre si è tenuto il “No card day”.

Federico Corsi: “Per bancomat e carte di credito abbiamo i costi più elevati d’Europa”

I gestori degli impianti di distribuzione carburanti non ci stanno all’obbligo di accettare, in pagamento, la moneta elettronica. Il costo delle commissioni imposte dal sistema bancario è talmente alto da assorbire l’intero margine di gestione e da costringere di fatto gli operatori a scaricare gli oneri direttamente sul prezzo al pubblico dei carburanti.

E davanti a un Governo sordo alle richieste di mettere mano a provvedimenti che hanno finito per penalizzare, ancora una volta, piccole imprese, lavoratori e consumatori ad esclusivo vantaggio di un sistema bancario di fissare condizioni e costi a proprio piacimento e in ragione delle sue esigenze Faib ha deciso di scendere in piazza. Il 12 Novembre, a sostegno dell’avvio delle denunce, i gestori non hanno accettato alcuna

carta di credito né bancomat per manifestare lo stato di disagio della categoria che è avviata, se non interverranno fatti nuovi, ad una vera e propria disobbedienza civile, rifiutando la moneta elettronica in pagamento.

“Ci attendiamo che l’Unione Europea da una parte e l’AGCM nazionale dall’altra, a seguito della denuncia, intervengano per ripristinare certezza del diritto e libertà di concorrenza – dice il presidente di Faib del Trentino, Federico Corsi – E’ arrivato il momento di dire basta allo strapotere delle banche che speculano sulle piccole imprese”.

Anche Adusbef e Federconsumatori, categorie a tutela dei consumatori, aderiscono convintamente alla protesta messa in atto dai gestori degli impianti dei carburanti.

“Per bancomat e carte di credito –

continua Corsi - abbiamo i costi più elevati d’Europa. Se il governo vuole contrastare i pagamenti in contanti, non può imporre ad esercenti e consumatori l’ utilizzo delle carte di credito e della moneta elettronica, lasciando mano libera ad un sistema bancario avido di fissare arbitrariamente costi e condizioni dell’uso delle carte, che possono superare anche l’1,5 % di sole commissioni. Chiediamo al Governo di calmierare le pretese adeguandole ai costi medi europei, che impongono costi massimi non superiori allo 0,3 per cento.

Limitare l’uso del contante per contrastare l’ evasione fiscale, va benissimo ma non si può far ‘crescere’ solo gli utili delle carte di credito aggiungendo spese esagerate che possono raggiungere persino i 1.700 euro annui”.




CONTACTLESS



DIFFICILE DA DIRE?
FACILE DA FARE!

Marketing CCB 10/2014
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Funzionalità contactless disponibile sui POS abilitati. Per le condizioni contrattuali del
prestalo è necessario fare riferimento ai leggi informanti disponibili presso gli sportelli di Casse Centrale Banca e delle banche collocatrici.



Le carte di pagamento delle Casse Rurali Trentine diventano CONTACTLESS e ti semplificano la vita. Potrai effettuare tutte le spese con un solo gesto e in totale sicurezza. Inoltre, per pagamenti inferiori a 25€ paghi senza digitare il PIN. È tutto più semplice. Gli spiccioli non servono più. **Pratiche, rapide, sicure.**



**Casse Rurali
Trentine**

Scattano le nuove norme del Codice della Strada

Tra le regole c'è l'obbligo di indicare sul libretto anche il nome di chi utilizza l'auto per più di 30 giorni

Cambiano le norme del Codice della Strada. Dal 3 novembre è scattato l'obbligo di comunicare alla motorizzazione il nome di chi utilizza per più di 30 giorni un'auto di cui non è proprietario. La nuova regola include qualsiasi tipo di automezzo ed è rivolta sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Da questa misura sono esentati solo i familiari conviventi, cioè quelli che hanno la residenza al medesimo indirizzo del proprietario della vettura. Quindi, per le ditte, attenzione ai dipendenti che guidano l'auto in comodato. Una volta comunicato il nominativo dell'utilizzatore della macchina, in alcuni casi sarà necessario applicare sul libretto un adesivo rilasciato dalla Motorizzazione, mentre

in altri sarà sufficiente conservare a casa la ricevuta rilasciata al momento dell'avvenuta comunicazione. Viene sollevato dall'obbligo di esporre l'adesivo sul libretto chi guida un'auto aziendale o una vettura delle case costruttrici. Per chi trasgredisce sono in arrivo multe da 705 euro e il ritiro della carta di circolazione.

La disposizione ha già suscitato numerose polemiche perché, nonostante sia stata introdotta essenzialmente per contenere il numero delle truffe fiscali e facilitare l'identificazione dei responsabili di intestazioni fittizie, da più parti si punta il dito contro l'ennesima vessazione burocratica. Dalla nuova regola sono esenti tutti coloro che alla data del 3 novembre utilizzano già un mezzo che non è di

proprietà oppure possiedono un'intestazione non aggiornata prima della decorrenza della legge.

Per quanto riguarda le altre disposizioni, le norme introducono la revoca a vita della patente per gli omicidi colposi provocati da violazioni del conducente e la revoca a vita in ogni caso in presenza di almeno un morto e un ferito grave, come anche nei casi in cui il conducente dovesse avere un tasso alcolemico pari o superiore a 1,5g/l o dovesse guidare sotto l'effetto di droghe.

Allo studio anche la possibilità di introdurre il limite dei 30km/h nelle città, nelle aree vicine a scuole e a ospedali: un progetto che da anni viene già sperimentato in diversi Paesi dell'Unione Europea.



Ti inviterò a sederti e persino a sdraiarti, ma mai a scendere a compromessi.

Garantire un salotto durevole nel tempo e capace di dare soddisfazione anche ai gusti più esigenti. È questo l'imperativo di Lorenzo Berlanda, fondatore della Falc - Fabbrica artigiana Salotti. Da quasi quarant'anni Berlanda lavora con serietà assieme ai migliori artigiani **i-t-a-l-i-a-n-i** per realizzare salotti fatti a mano, raffinati nel design, competitivi nel prezzo e costruiti su misura per i suoi clienti.

Vieni a conoscere personalmente Lorenzo

STUDIO BI QUATTRO



Lorenzo Berlanda
Fondatore



FALC
FABBRICA ARTIGIANA SALOTTI

www.falcsalotti.it

Fr. Cares - Comano Terme
A soli 30 minuti da Trento - Tel. 0465.701767




foto: Carlo Boni | Fotografo



Approfondimenti.

Scadenze fiscali e normative

- C Detraibilità fiscale dei dispositivi medici in erboristeria** II
- C Tracciabilità dei prodotti alimentari**
Le disposizioni vigenti V
- C Rivendita speciale di tabacchi all'interno di un impianto di distribuzione di carburanti** XII
- C Caldaie, da ottobre nuovi libretti per impianti a norma. Cosa cambia** XIV
- C Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 2014** XV
- C Scadenze fiscali** XVI





Erboristerie: detraibilità fiscale dei dispositivi medici

Si ritiene opportuno fornire le necessarie delucidazioni su un tema, ancora soggetto a contraddittorie interpretazioni, che riguarda la deducibilità fiscale delle spese sostenute in erboristeria per l'acquisto di **dispositivi medici**. A tale scopo trascriviamo due circolari emesse negli scorsi anni dalla Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate, in risposta a quesiti formulati da soggetti interessati.

La prima circolare (numero 20/E del 13 maggio 2011), riguarda la detrazione delle spese sanitarie effettuate in farmacia relativamente ai dispositivi medici. In essa si indicano le caratteristiche del prodotto definito dispositivo medico, ai fini della detraibilità fiscale (marcatura CE). Inoltre si precisa che il contribuente ha diritto alla detrazione solo se lo scontrino (o la fattura) consente l'identificazione dell'acquirente tramite il codice fiscale. Sono altresì elencati esempi di dispositivi medici.

Nella seconda circolare (**numero 19/E del 1 giugno 2012**) si chiarisce che la spesa sostenuta per l'acquisto di dispositivi medici può essere detraibile come spesa sanitaria, anche se effettuata in ERBORISTERIA, purchè siano rispettate le condizioni su esposte (marcatura CE e "scontrino parlante").

Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Normativa
Roma, 13 maggio 2011



CIRCOLARE N. 20/E
Oggetto: IRPEF – Risposte a quesiti
5.16 DISPOSITIVI MEDICI

D. Si chiede se sia possibile fruire della detrazione per le spese sanitarie sostenute e documentate da scontrini rilasciati dalla farmacia che riportino la dicitura "dispositivo medico" o l'abbreviazione "DM".

R. Per definire la nozione di dispositivi medici è stato acquisito il parere del Ministero della Salute. Sulla base di tale parere si precisa che:

- sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di "dispositivo medico" contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92 – n. 46/97 n. 332/00), e che sono dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in base a dette normative ed ai loro allegati e, perciò, vengono marcati "CE" dal fabbricante in base alle direttive europee di settore;
- non esiste un elenco dei dispositivi medici detraibili che si possa consultare.

Per agevolare l'attività dei contribuenti volta ad individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, il Ministero della salute ha fornito un elenco non esaustivo dei Dispositivi Medici (MD) e dei Dispositivi Medici Diagnostici in Vitro (IVD), rappresentativo delle categorie di dispositivi medici di uso più comune (allegato alla

presente circolare).

Dal punto di vista fiscale, fermo restando che la generica dicitura “dispositivo medico” sullo scontrino fiscale non consente la detrazione della relativa spesa ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, (cfr, risoluzione n. 253 del 2009) si precisa che per i dispositivi medici il contribuente ha diritto alla detrazione qualora:

- dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico;
- è in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE; per i dispositivi medici compresi nell’elenco, ovviamente, il contribuente non ha necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.

ALLEGATO

Dispositivi medici di uso piu’ comune

1) Esempi di Dispositivi Medici secondo il decreto legislativo n. 46 del 1997

- Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi
- Montature per lenti correttive dei difetti visivi
- Occhiali premontati per presbiopia
- Apparecchi acustici
- Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate
- Siringhe
- Termometri
- Apparecchio per aerosol
- Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa
- Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia
- Pannolini per incontinenza
- Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.)
- Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..)
- Lenti a contatto
- Soluzioni per lenti a contatto
- Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.)
- Materassi ortopedici e materassi antidecubito

2) Esempio di Dispositivi Medici Diagnostici in Vitro (IVD) secondo il decreto legislativo n. 332 del 2000

- Contenitori campioni (urine, feci)
- Test di gravidanza
- Test di ovulazione
- Test menopausa
- Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio
- Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL



- Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi
- Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari
- Test autodiagnosi prostata PSA
- Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR)
- Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci
- Test autodiagnosi per la celiachia

Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Normativa
Roma, 1 giugno 2012

CIRCOLARE N. 19/E

Oggetto: IRPEF – Risposte a quesiti

2. DETRAZIONI PER SPESE SANITARIE

2.1 ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI IN ERBORISTERIA

D. Le spese sostenute per i dispositivi medici possono essere portate in detrazione, quali spese sanitarie, anche se l'acquisto è effettuato in erboristeria?

R. La circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, nel fornire chiarimenti sulle condizioni per la detrazione delle spese sostenute per i dispositivi medici, non pone vincoli in relazione alla qualifica del soggetto alienante. È quindi possibile beneficiare della detrazione d'imposta di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR anche in relazione ai dispositivi medici acquistati presso le erboristerie, purchè risultino soddisfatte le condizioni indicate nella citata circolare n. 20/E del 2011.



Tracciabilità dei prodotti alimentari

Le disposizioni vigenti

La tracciabilità dei prodotti alimentari nell'ordinamento giuridico del nostro Paese è disciplinata come è noto dal D.Lgs n. 109/1992 e ss. modificazioni ed integrazioni (Attuazione delle Direttive CEE 89/395 e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità degli alimenti).

Tali disposizioni in materia di etichettatura riguardano pertanto sia i cibi preconfezionati, costituiti dal prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui l'alimento stesso è stato avvolto prima di essere immesso in vendita e presentati come tali al consumatore, sia i cibi sfusi venduti al pubblico previo frazionamento ancorché collocati in un involucro protettivo.

Per quanto attiene ai prodotti alimentari preimballati, è prescritto dal legislatore che la confezione o l'etichetta contengano tra l'altro:

- l'indicazione della denominazione di vendita, non sostituibile da marchi di fabbrica o di commercio o da denominazioni di fantasia;
- l'elenco in ordine decrescente degli ingredienti utilizzati durante la loro preparazione, ivi inclusa la quantità di sostanze essenziali annoverate nella stessa denominazione del prodotto (c.d. "ingrediente caratterizzante evidenziato");
- l'individuazione della quantità di prodotto al netto della tara, ancorché "nominale" nei cibi preconfezionati in quantità unitarie costanti, con l'unica eccezione costituita da alimenti venduti a pezzo o a collo;
- l'indicazione del termine minimo di conservazione sino a cui l'alimento mantiene in adeguate condizioni le proprietà specifiche con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro..", nonché della data di scadenza oltre cui un prodotto deperibile non può essere ingerito, tramite la dicitura "da consumarsi entro..", con le eccezioni rappresentate dall'ortofrutta non manipolata né trattata, dai vini, dalle bibite contenenti alcool in misura pari o superiore al 10%, dagli analcolici, dai succhi di frutta destinati alla collettività e contenuti in recipienti di capacità oltre i 5 litri, dai prodotti destinati al consumo entro le ventiquattr'ore (pane, pasticceria ecc..);
- l'individuazione del luogo di origine o di provenienza del prodotto nonché, in conformità alla normativa dell'Unione europea, l'eventuale uso di ingredienti ove siano presenti organismi geneticamente modificati in qualsiasi fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale.

Tale ultima indicazione, introdotta ai fini della tracciabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 commi 1 e 2 della Legge n. 4/2011 (Ulteriori integrazioni al richiamato D.Lgs n. 109/92), riguarda il Paese di produzione del prodotto qualora si tratti di alimenti non trasformati, oppure il luogo ove sia avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale ed il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione del prodotto qualora si tratti di cibi trasformati.

NB: Per i prodotti ottenuti da materie prime agricole prodotte in Italia o negli altri Paesi UE ed extra UE, occorre indicare il luogo di origine o di provenienza delle stesse materie prime, al duplice fine di non indurre in errore il consumatore medio e non incorrere in pratica commerciale ingannevole ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs n. 206/2005 (Codice del consumo) e ss. modificazioni.

A chiunque commercializzi alimenti privi dell'indicazione in etichetta del luogo di origine o di provenienza, sarà applicata una sanzione amministrativa pecunaria da € 1.600 a € 9.500.

Il legislatore prescrive altresì che l'etichetta o la confezione degli alimenti preconfezionati indichino il nome o ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella CE, la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento, il



titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi contenuto alcolico superiore ad 1,2% ed infine il lotto di appartenenza del prodotto

Per quanto concerne invece i **prodotti sfusi** venduti previo frazionamento, il sopra citato Decreto prevede l'applicazione - ai recipienti o nei compatti ove tali alimenti siano esposti - di un apposito cartello recante la denominazione di vendita, **gli ingredienti**, le modalità di conservazione qualora necessario se si tratti di alimenti molto deperibili, la data di scadenza per le paste fresche anche con ripieno ed il titolo alcolometrico volumico effettivo per le predette bevande.

NB: In merito all'elenco degli ingredienti, è necessario e sufficiente esporre un cartello unico ben visibile al pubblico per i soli prodotti di pasticceria, panetteria, gelateria e gastronomia, ivi incluse le preparazioni c.d. "pronte a cuocere".

Etichettatura dei prodotti alimentari

Cambia la normativa

A partire dal 13 dicembre 2014, sarà obbligatoria per gli operatori interessati l'osservanza del vigente **Regolamento n. 1169/2011/EU** (), destinato a sostituire con tale decorrenza le ulteriori direttive comunitarie in materia, salvo restando le disposizioni già adottate facoltativamente a livello nazionale in attuazione del medesimo nel corso dell'ultimo triennio.

Si conferma a tal proposito che gli alimenti immessi sul mercato od etichettati prima di tale data, ancorché in difformità rispetto ai criteri ed ai requisiti di cui al predetto Regolamento, potranno essere commercializzati **sino ad esaurimento delle scorte disponibili** (v. artt. 54 e 55 Reg. 1169/11).

Riepiloghiamo di seguito in sintesi la nuova disciplina comunitaria dettata dal Regolamento in tema di etichettatura

Alimenti preconfezionati - Indicazioni minime obbligatorie (v. art. 9 Reg. 1169/11)

- a) la denominazione dell'alimento;
- b) l'elenco degli ingredienti;
- c) gli eventuali allergeni - qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II del reg. 1169/2011/UE o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
- d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (QUID);
- e) la quantità netta dell'alimento;
- f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
- g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;
- h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'art. 8, paragrafo 1;
- i) il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto all'art. 26;
- j) le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;
- k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
- l) una dichiarazione nutrizionale.

(segue a pagina XI)

“THANK YOU”

VORREMMO SEMPLICEMENTE DIRE CHE VI SIAMO GRATI, UNO AD UNO, PER AVERCI DATO IL VOSTRO AIUTO NELLA NOSTRA GRANDE AVVENTURA, DOVE NULLA È SCONTATO E TUTTO È STATO UNA SCOPERTA. **GRAZIE PER TRE ANNI DI ATTIVITÀ PIENI DI SODDISFAZIONI.**

«Quelli del Plan»






IDEE REGALO
ORIGINALI
E CURIOSE AL
MERCATINO
DI NATALE DI
TRENTO IN
PIAZZA FIERA

DAL 22 NOVEMBRE
AL 6 GENNAIO

Scoprite la Cassetta delle Mappe
al mercatino di Natale di Trento.

Troverete

- Mappe antiche
- Carte murali del mondo plastificate e anticate
- Plastici in vario formato
- Globi gonfiabili con libretto didattico
- Cartelline trasparenti, sottomano e valigette
con stampa del planisfero



*Cartine
& Vedute
storiche*

Giorgio assicura colori *vivi* anche nelle città.



Realizzazione e manutenzione verde pubblico

Realizzazione e manutenzione giardini - Idrosemina - Disbosramento e potatura - Realizzazione impianti irrigazione centralizzati
(Isopraluoghi, i consigli e gli eventuali preventivi di spesa sono gratuiti)



Sarche (TN) - Via del Leccio, 1 - Tel./Fax 0461 563127 - cell. 339 2920221 - giorgio.sommadossi@alice.it
www.sommadossigiorgio.it

(segue da pagina VI)

- altre eventuali indicazioni obbligatorie per determinate tipologie di prodotti alimentari definiti in altre disposizioni normative.

Alimenti venduti sfusi - Apposizione di un cartello con le seguenti indicazioni:

- la denominazione di vendita, corrispondente alla definizione del legislatore o in alternativa dal nome del prodotto così come consacrato e codificato in base ad usi consolidati e radicate consuetudini, da non confondere con la denominazione commerciale adottata dai produttori;
- l'elenco degli ingredienti, preceduto dalla parola "ingredienti" e recante la lista degli stessi in ordine decrescente di peso;
- Allergeni (v. sopra);
- le modalità di conservazione e di utilizzazione, qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
- la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;
- il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
- la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati;
- altre eventuali indicazioni obbligatorie per determinate tipologie di prodotti alimentari definiti in altre disposizioni normative.

Riassumiamo di seguito le principali novità relative alla presentazione ed al marketing del prodotto alimentare

- **Dichiarazione nutrizionale** - Riforma della dichiarazione nutrizionale, che sarà obbligatoria per gran parte dei prodotti preconfezionati a partire dal 13.12.2016;
- **Origine** - Informazioni aggiuntive obbligatorie sul paese d'origine o sul luogo di provenienza (Vedi art. 26 "Paese d'origine e luogo di provenienza");
- **Lingua** – Il nuovo regolamento indica anche i requisiti linguistici delle etichette di prodotti alimentari. L'etichetta deve in primo luogo informare il consumatore finale e pertanto essere redatta in una lingua a lui comprensibile. Spetterà ai singoli Stati membri decidere quali e quante lingue ufficiali utilizzare sulle etichette (Vedi art. 15 "Requisiti linguistici")
- **Vendita a distanza e tramite internet** - L'obbligo di etichettatura si applica anche ai canali di vendita quali internet (Vedi art. 14 "Vendita a distanza") Restano comunque in vigore le disposizioni sui contratti a distanza tra consumatore e imprenditore.

Riportiamo infine due precisazioni concernenti l'aspetto grafico dell'etichetta del prodotto alimentare

- **Allergeni** - Qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie deve figurare nell'elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene. Inoltre l'allergene deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo (Vedi art. 9 § 1 c) "Elenco delle indicazioni obbligatorie"; art. 21 "Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze";
- allegato II "Sostanze e prodotti che provocano allergie");
- **Leggibilità** - Nel caso di imballaggi la cui superficie maggiore misura $> 80 \text{ cm}^2$, l'altezza minima (altezza "x") delle LETTERE MINUSCOLE è di 1,2 mm; $< 79,9 \text{ cm}^2$, l'altezza minima delle LETTERE MINUSCOLE è di 0,9 mm; (Vedi art. 13 § 2 "Presentazione delle indicazioni obbligatorie"; - allegato IV "Definizione di altezza della x"). Restano comunque in vigore le disposizioni sulla grandezza minima dei caratteri per alimenti soggetti al precondizionamento in massa o in volume. Applicando la grandezza di 6 mm per l'indicazione delle CIFRE del peso o del volume, quali "1 kg" o "1 l", si rispetta sempre la normativa.



Via libera alla rivendita speciale di tabacchi all'interno di un impianto di distribuzione di carburanti

Il Parere del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, con parere reso nell'ambito di un ricorso straordinario al Capo dello Stato (n. 3054/2014), ha affermato che **non vi sono dubbi sulla valenza liberalizzatrice dell'istituzione delle rivendite speciali presso gli impianti di distribuzione carburanti: essa si innesta nel dato oggettivo della diversità dell'utenza che utilizza tali rivendite, a prescindere dalla loro collocazione in centri urbani o lontani dal tessuto urbano.**

Il ricorso sul quale i Giudici di Palazzo Spada si sono pronunciati era teso a chiedere l'annullamento del provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ufficio regionale del Lazio, sede di Roma, con cui - in applicazione dei criteri di distanza e di redditività stabiliti dal Dm n. 38/2013, "Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo" - era stata comunicata l'archiviazione della richiesta di istituire una rivendita speciale presso una stazione di servizio.

Sull'argomento occorre ricordare come l'art. 28, comma 8, del DL n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, preveda che, al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, **è sempre consentito l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti aventi una superficie minima di 500 mq, a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq**: ciò "nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento dell'attività" e "tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293".

Come è noto, l'art. 22 della legge 1293 prevede che "le rivendite speciali sono istituite per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell'Amministrazione, mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino"; l'art. 23 stabilisce le regole per l'istituzione dei patentini. A tali norme si aggiunge poi il menzionato Dm n. 38: questo prevede che le rivendite speciali possono essere istituite per soddisfare le concrete e particolari esigenze di cui all'articolo 22 della legge 1293, da valutare in ragione: dell'ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento; della possibile sovrapposizione della rivendita da istituire rispetto agli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento; del significativo pregiudizio economico che dalla nuova rivendita derivebbe per quelle già esistenti nella medesima zona di riferimento.

Nella presunta legittima applicazione di questi principi l'Amministrazione riteneva di poter archiviare la pratica tesa all'istituzione di una rivendita speciale, per motivi inerenti il mancato rispetto delle distanze dalla più vicina rivendita ordinaria e dei criteri concernenti la redditività.

Il Consiglio di Stato, invece, esprimendo il parere in oggetto, afferma con tutta evidenza che **la valutazione dell'impatto economico dell'istituzione della nuova rivendita, per non risultare illegittima, deve essere svolta in coerenza con la norma primaria (l'art. 28, comma 8, del DL 98/2011), che ha inteso liberalizzare l'istituzione di rivendite presso gli impianti di carburante, ponendo solo condizioni che attengono alla ampiezza delle parti scoperte e coperte dell'impianto; la liberalizzazione, cioè, ha come presupposto solo la verifica della circostanza che l'impianto abbia certe dimensioni e che la struttura della rivendita interna abbia**

determinate caratteristiche, e ciò a prescindere dalla sua ubicazione urbana o extra urbana, Per le rivendite speciali collocate presso gli impianti di carburante, in sostanza, è la stessa legge che ha eliminato la possibilità di fare ricorso a criteri fondati sulla distanza ed, in particolare, all'utilizzo di tali criteri con riferimento alla ubicazione delle rivendite ordinarie. I giudici amministrativi hanno inoltre affermato, nel motivare il proprio parere favorevole all'accoglimento del ricorso, che nel caso in esame l'amministrazione deve dare conto anche delle disposizioni recate all'art. 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, che, al comma 17, prevede la non applicabilità agli impianti di distribuzione carburante di restrizioni od obblighi riferiti alla possibilità di offrire attività e servizi integrativi, fra cui rientrano anche le rivendite di generi di monopolio; questa norma è stata modificata in senso ancora più chiaro dall'art. 17, comma 5, del decreto legge n. 1 del 2012, chiarendo che le rivendite speciali sono istituite per soddisfare esigenze particolari della clientela che utilizza le stazioni di servizio; ad esse quindi non possono imporsi il rispetto di distanze minime riferibili alle rivendite ordinarie, che si rivolgono ad una diversa categoria di utenti.

Infine, un altro importante aspetto va sottolineato: l'Agenzia delle dogane, nella sua relazione allegata agli atti del ricorso, afferma che la trasmissione da parte della ricorrente di documenti necessari ad ottenere il patentino speciale (in alternativa alla richiesta di rivendita presso l'impianto di distribuzione di carburanti) configurerebbe una rinuncia implicita alla istituzione della detta rivendita speciale.

In sostanza, gli interessati avrebbero presentato ulteriore documentazione tesa ad ottenere il patentino qualora non fosse possibile l'istituzione della rivendita e l'Amministrazione ha considerato questa come un'implicita rinuncia.

Secondo il Consiglio di Stato detta circostanza non ha rilievo giuridico: la trasmissione dei documenti effettuata dalla ricorrente, nel contesto della vicenda in esame, non può infatti assumere il significato di rinuncia all'istanza di istituzione della rivendita speciale; “una tale interpretazione della volontà implicita della ricorrente avrebbe dovuto essere accertata in modo esplicito e formale da parte dell'amministrazione.

Il comportamento della ricorrente non è in sostanza tale da dimostrare in modo certo ed univoco la chiara e incondizionata volontà di rinunciare alla sua istanza.

Pertanto non è fondata la tesi dell'amministrazione nella parte in cui connette l'archiviazione del procedimento relativo all'istituzione di una rivendita speciale ad una presunta rinuncia all'istituzione della stessa”.

Ma questo assunto ci fa desumere un'ulteriore conseguenza: nella persistenza dell'istanza tesa ad ottenere l'istituzione della rivendita speciale, seppure sia stata presentata dagli interessati documentazione per ottenere in alternativa il patentino, **i giudici hanno ritenuto necessariamente che, anche qualora dovessero sussistere le condizioni per il rilascio di un patentino (art. 22 della legge n. 1293), la rivendita speciale interna all'impianto va sempre istituita con priorità rispetto a quest'ultimo quando siano presenti i presupposti previsti dall'art. 28 del DL n. 98/2011.**

E infatti:

1. qualora fossero state presenti le condizioni per il rilascio del patentino, l'Amministrazione avrebbe proceduto almeno al rilascio di quest'ultimo, del quale peraltro non si ha notizia, e d'altra parte i giudici hanno ritenuto invece legittima la richiesta dell'istituzione della rivendita speciale;
2. qualora invece dette condizioni non vi fossero state, è pacifico che per effetto dell'art. 28 la rivendita speciale avrebbe comunque dovuto essere istituita.



Caldaie, da ottobre nuovi libretti per impianti a norma **Cosa cambia**

Il **15 ottobre** è entrato in vigore l'obbligo di utilizzare i **nuovi libretti di impianto** e i nuovi modelli per il controllo di efficienza energetica per **condizionatori e caldaie**.

«1. All'articolo 1 comma 1 del dm 10 febbraio 2014, le parole “A partire dal 1° giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Entro e non oltre il 15 ottobre 2014”; 2. All'articolo 2 comma 1 del DM 10 febbraio 2014, le parole “A partire dal 1° giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Entro e non oltre il 15 ottobre 2014”».

Di questi due semplici commi si compone l'unico articolo che il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto ad inserire nel **decreto 20 giugno 2014**. Si tratta di semplici commi ma ciò non significa che non comportino importanti conseguenze.

Dal 16 ottobre è obbligatoria:

- la presenza del nuovo libretto di climatizzazione per tutti gli impianti (sia esistenti che di nuova installazione; art. 1);
- la compilazione del “Rapporto di efficienza energetica” in occasione degli interventi di manutenzione e di controllo sugli apparecchi di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10KW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 KW con o senza produzione di acqua calda sanitaria (art. 2).

Libretti di impianto per la climatizzazione

Il nuovo modello di libretto è unico per tutti gli impianti definiti “termici”, in particolare per gli impianti di qualsiasi potenza; per gli impianti utilizzanti generatori di qualsiasi tecnologia anche ad energia rinnovabile (pannelli solari, pompe di calore); per gli impianti destinati a qualsiasi servizio (ad esempio climatizzazione invernale/estiva).

Il nuovo libretto sostituirà i modelli esistenti denominati “libretto di impianto” e “libretto di centrale” di cui all'art. 11, comma 9 D.P.R. 412/1993. Rispetto a tali edizioni, il nuovo libretto non si fonda più sui due modelli sopra indicati, ma su un **singolo modello, personalizzabile**, costituito da tante schede assemblate in funzione degli apparecchi e delle componenti dell'impianto. Tuttavia, si precisa che se un edificio possiede due impianti di climatizzazione separati (uno per la climatizzazione invernale e uno per quella estiva aventi ad esempio in comune solamente il sistema di rilevazione delle temperature), sarà necessaria la compilazione di due distinti libretti di manutenzione. La compilazione del modello, per i **nuovi impianti**, dovrà essere effettuata all'atto della prima messa in servizio a cura dell'impresa installatrice; tale soggetto rilascerà anche il risultato della prima verifica.

Per gli **impianti già esistenti** alla data del 1° giugno, la compilazione del nuovo libretto sarà a cura del responsabile dell'impianto, ovvero dall'eventuale terzo responsabile (per una definizione di tali figure, si rinvia al decreto 22 novembre 2012 “Modifica dell'All. A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”). Il libretto verrà generato dall'installatore assemblando le schede pertinenti alla tipologia di impianto installata.

La compilazione del modello potrà avvenire sia nella modalità cartacea che nella modalità digitale. Se risulteranno necessarie delle integrazioni al libretto alla luce delle differenti legislazioni disposte dalle Regioni e dalle Province autonome, verranno inserite nel libretto delle schede aggiuntive.

In caso di inadempimento, si applicheranno le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 192/2005 in aggiunta alle eventuali disposizioni previste dalla disciplina normativa.



Salute e sicurezza

nei luoghi di lavoro 2014

FOR. IMP S.r.l. propone a tutte le imprese il calendario dei corsi di formazione previsti dalla normativa vigente e corsi per accrescere la propria professionalità. Invitiamo gli interessati a partecipare attivamente alla progettazione dei corsi, facendo pervenire richieste ed esigenze specifiche.

HACCP

■ CORSO BASE PER TITOLARI O RESPONSABILI AZIENDALI, PER PERSONALE DI CUCINA (8 ORE)

DATA	ORARIO	SEDE
17/11/2014	13.30 - 17.30	Trento, Via E. Maccani 211
24/11/2014	13.30 - 17.30	Trento, Via E. Maccani 211

■ CORSO BASE PER PERSONALE DI SALA E BAR (4 ORE)

DATA	ORARIO	SEDE
17/11/2014	13.30 - 17.30	Trento, Via E. Maccani 211

È consigliato aggiornare il corso di HACCP indicativamente ogni 5 anni

■ CORSO AGGIORNAMENTO HACCP (4 ORE)

DATA	ORARIO	SEDE
24/11/2014	13.30 -17.30	Trento, Via E. Maccani 211



CORSO ANTINCENDIO

■ CORSO BASE PER AZIENDE CON RISCHIO DI INCENDIO MEDIO (8 ORE)

DATA	ORARIO	SEDE
02/12/2014	8.00 - 13.00	Trento, Via E. Maccani 211
05/12/2014	10.00 - 13.00	Trento, Via E. Maccani 211

■ AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO MEDIO RISCHIO (2 ORE TEORIA + 3 PRATICA)

DATA	ORARIO	SEDE
05/12/2014	8.00 - 13.00	Trento, Via E. Maccani 211

CORSO PRONTO SOCCORSO

■ AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO (4 ORE)

DATA	ORARIO	SEDE
27/11/2014	9.00 - 13.00	Trento, Via E. Maccani 211

È obbligatorio aggiornare il corso di pronto soccorso ogni 3 anni

Per informazioni ed iscrizioni: referenti area formazione: Sara Borrelli - Rossana Roner
tel. 0461/43.42.00 - fax 0461/43.42.43 - e mail: segreteria_forimp@tnconfesercenti.it



SCADENZE FISCALI

Entro il 16 dicembre 2014

- **Versamento ritenute alla fonte** su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel mese precedente per tutti i sostituti d'imposta
- **Versamento dei contributi INPS** dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti di competenza del mese precedente da parte dei datori di lavoro
- I datori di lavoro devono versare il **contributo INPS** - Gestione separata lavoratori autonomi - sui compensi corrisposti nel mese

precedente ai soggetti tenuti all'iscrizione nell'apposita gestione separata INPS di cui alla L. 335/95

- Gli associati in partecipazione devono versare i **contributi INPS**
- Gestione separata associati in partecipazione - sugli utili corrisposti nel mese precedente agli associati in partecipazione tenuti all'iscrizione nell'apposita gestione separata INPS di cui all'articolo 43 L. 326/2003
- **Versamento ritenute alla fonte su redditi** di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente per i so-

stituti d'imposta

- **Versamento ritenute alla fonte su redditi** di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente per i sostituti d'imposta
- **Versamento ritenute alla fonte su provvigioni** corrisposte nel mese precedente per i sostituti d'imposta
- **Versamento Iva mensile** riferita al mese di novembre 2014
- **Versamento saldo Imu** anno 2014

Entro il 27 dicembre 2014

- **Versamento acconto Iva** 2014

Con C.A.T. Trentino Servizio, voi siete più agili e la vostra impresa più libera per crescere.

- contabilità e consulenza finanziaria
- paghe e consulenza del lavoro
- assistenza amministrativa
- assistenza adempimenti obbligatori
- consulenza gestionale

www.tnconfesercenti.it



Centro di assistenza tecnica
(autorizzata ai sensi L.P. 8 maggio 2000 n.4, art.26)

CAT
TRENTINO

C.A.T. Trentino s.r.l. – 38121 Trento, Via Maccani, 211 – Tel. 0461 43.42.00 – Fax 0461 43.42.43 – e-mail: confesercenti@rezia.it
38068 Rovereto, Piazza A. Leoni, 22 – Tel. 0464 420505 – Fax 0464 400457 – e-mail: rovereto@rezia.it



IL CENTRO ALL'AVANGUARDIA PER ANIMALI DOMESTICI DI TUTTO IL TRENTINO

Il CDVet, Centro Diagnostico Veterinario, **unico in Trentino**, nasce a Trento per offrire a tutti i medici veterinari, la possibilità di avvalersi di preziosi strumenti diagnostici ultraspecialistici, mediante un servizio efficiente e di alta qualità garantito da una strumentazione CBTC, dalla radiologia diretta, dai servizi di ecografia, ecocardiografia e di endoscopia. Vi è inoltre la possibilità di effettuare visite di tipo neurologico, oculistico, ortopedico, e di utilizzare servizi professionali come la chiropratica.

Il Centro Diagnostico Veterinario dispone delle più moderne attrezzature, di protocolli diagnostici accurati e di uno staff composto unicamente da medici veterinari qualificati.



www.cdvet.tn.it

C.D. VET S.r.l. - Piazza del Tridente, 5 - 38121 Trento
Tel. 0461.1919250 - Fax 0461.1919251 - info@cdvet.tn.it

Ecoristorazione

Arrivano le nuove azioni

Da maggio 2015 entrerà in vigore il nuovo disciplinare. Ecco cosa prevede

In arrivo il nuovo disciplinare Ecoristorazione Trentino, che dovrà essere applicato dal maggio 2015 e il nuovo progetto denominato "Eco-filiera trentina", per mettere in contatto gli eco-ristoratori e i produttori trentini di prodotti alimentari sostenibili. Il Tavolo di Lavoro che coordina il progetto infatti ha approvato l'aggiornamento del disciplinare, con tante novità: 12 nuove azioni, 14 azioni migliorate, una nuova classificazione degli eco-ristoratori. Dal 1 maggio negli ecoristoranti sarà applicato un disciplinare più completo, più stringente, più bilanciato e più meritocratico. Ecco perché:

più completo: le azioni passano da 26 a 38, grazie a queste 12 nuove azioni:

- alimenti locali;
- alimenti di lontana provenienza;
- menù vegetariano;
- prodotti da lotta alle mafie;
- acqua da bere plus;
- mini-porzioni;
- detersivi a ridotto imballaggio
- elevate prestazioni energetiche dell'edificio;
- mobilità sostenibile;
- prodotti non alimentari naturali;
- formazione;
- dati ambientali;

più stringente:

- le azioni obbligatorie passano da

7 a 9 (da facoltativo, diventa obbligatorio eliminare i monouso e promuovere l'asporto del cibo non consumato);

- il punteggio minimo passa da 18 punti (su 50) a 24 (su 74);

più bilanciato: aumenta significativamente l'importanza delle sezioni:

- "Alimenti e bevande" (da 4 azioni a 8, da 6 punti a 15)
- "Informazione, comunicazione, educazione ambientale" (da 3 azioni a 5, da 6 punti a 13,5)

più meritocratico: s'introduce una suddivisione degli eco-ristoratori in tre categorie (base, avanzato e virtuoso), in base al punteggio conseguito con le azioni facoltative.

La sentenza: al ristorante portare via il cibo non consumato è un diritto

La Corte di Cassazione (V sezione penale, sentenza 8 luglio 2014 n. 29942) ha dato ragione al cliente di un albergo trentino che aveva protestato aspramente col gestore quando questi si era rifiutato di consentirgli l'asporto del cibo che lui non aveva consumato. Si tratta di un provvedimento importante, che conferma quanto ormai il senso comune sia a favore di questa pratica sostenibile, che evita lo spreco di cibo, e quindi la produzione di rifiuti. Il progetto Ecoristorazione Trentino, ormai dal 2012, promuove l'asporto di cibo non consumato al ristorante. I ristoratori in possesso del marchio Ecoristorazione Trentino possono infatti scegliere di praticare tale azione, e in tal caso non basta consentire l'asporto (che, del resto, come evidenziato dalla Cassazione, è di fatto un diritto), ma promuovere in modo attivo presso il cliente la possibilità di portare a casa gli avanzi, scrivendolo in modo evidente sul menù e/o comunicandolo a voce. Come rilevato presso gli eco-ristoratori che hanno scelto di attuare tale azione, se i clienti sanno che portare a casa gli avanzi non solo è consentito, ma addirittura incentivato dal ristoratore, decidono con più facilità e frequenza di farlo. Sono ancora pochi (anche se in crescita) gli italiani che chiedono di portare a casa gli avanzi al ristorante, essenzialmente perché molti se ne vergognano. Ecco perché sapere che il ristoratore è d'accordo fa cadere questa barriera psicologica e incentiva la richiesta.

Data l'importanza di questo gesto e più in generale della lotta allo spreco di cibo (confermata anche dalle politiche ministeriali in materia, con l'attivazione di un apposito piano nazionale), in occasione della prossima imminente revisione del disciplinare Ecoristorazione Trentino, promuovere l'asporto di cibo non consumato non sarà più una semplice azione facoltativa, ma obbligatoria per tutti gli eco-ristoratori.

Per saperne di più: www.eco.provincia.tn.it/Ecoristorazione_trentino



MARZADRO

Distillatori per passione dal 1949



Questione di stile
...e di tempo

Grappa Stravecchia
Le Diciotto Lune

www.marzadro.it



Tfr in busta paga?

Solo per 2 dipendenti su 10

Effetto minimo sui consumi (+0,1%), solo il 10% di chi lo prenderà ogni mese lo investirà in acquisti. A rischio 1,5 miliardi di euro di gettito Irpef previsti dalla Legge di Stabilità

Effetto minimo sui consumi (+0,1%), solo il 10% di chi lo prenderà ogni mese lo investirà in acquisti. A rischio 1,5 miliardi di euro di gettito Irpef previsti dalla Legge di Stabilità. Solo il 18% dei dipendenti privati italiani sceglierà di avere il TFR in busta paga, a fronte del 67% che invece continuerà a lasciare accumulare il suo trattamento di fine rapporto nell'impresa in cui lavora. Un segnale che dimostra, anche nella recessione, il rapporto di fiducia che intercorre tra i lavoratori dipendenti e le loro imprese. Infine 15% di dipendenti, invece, ancora non ha deciso. E' quanto emerge da un sondaggio sul TFR condotto sui dipendenti privati e sugli imprenditori da Confesercenti in collaborazione con SWG. Il 64% degli imprenditori teme che, se tutti o la maggior parte dei dipendenti scegliersero di avere il TFR su base mensile, l'impresa avrebbe difficoltà con la liquidità disponibile, a fronte di un 36% che, invece, non avrebbe problemi. Gli ostacoli sembrano nascere dagli impedimenti che le imprese incontrano nell'otte-

nere prestiti e finanziamenti dal canale bancario, segnalati dal 66% degli imprenditori.

Hanno già scelto di usufruire della possibilità introdotta dalla legge di stabilità soprattutto le persone di età compresa tra i 35 e i 44 anni (21%), seguiti dai giovani fra i 18 ed i 24 (19%). Lo lasceranno in azienda, invece, soprattutto le persone più vicine alla fine del rapporto lavorativo: non lo toccheranno principalmente coloro tra i 55 e i 64 anni (72%) e tra i 45 ed i 54 (70%). Tra i lavoratori che hanno intenzione di richiedere il TFR su base mensile, la maggior parte è ancora incerta su come utilizzare la liquidità in più (44%). I rimanenti, invece, lo investiranno soprattutto per forme di risparmio alternative (17%). Il 16% lo vuole investire in pensioni integrative, mentre il 13% segnala che userà il TFR in busta paga per saldare pagamenti e debiti pregressi. La percentuale sale al 36% tra i giovani compresi tra i 18 e i 24 anni. Lo investirà in acquisti solo il 10%.

GLI EFFETTI ECONOMICI SU CONSUMI E GETTITO IRPEF PREVISTO DALLA LEGGE DI STABILITÀ

Se nel 2015 le indicazioni date dagli intervistati do-

i n -

variate, l'Ufficio Economico Confesercenti stima un effetto espansivo modesto sulla spesa, con un incremento, a fine 2015, di 380 milioni, pari allo 0,1% dei consumi commercializzati. Il numero ridotto di persone che opteranno per il TFR in busta paga, inoltre, potrebbe porre un problema anche per i conti pubblici.

Il Tfr in busta paga, infatti, è sottoposto a tassazione ordinaria, e non ridotta come quando viene preso a fine carriera. Sulla base dei dati emersi dal sondaggio, stimiamo che il gettito Irpef generato dalla maggiore tassazione sarebbe di 1 miliardo, circa 1,5 miliardi in meno di quanto previsto dalla relazione tecnica alla Legge di Stabilità.

Secondo cui il numero di dipendenti che opteranno per il TFR in busta paga è molto più alto: il 40% dei lavoratori delle imprese fino a 10 dipendenti, il 50% di quelle fra 10 e 50 dipendenti, il 60% in quelle di dimensioni ancora maggiori.

LA PERCEZIONE DEL TFR DA PARTE DEI DIPENDENTI

In generale comunque, lasciare accumulare il TFR rimane per gli italiani una strategia di tutela futura: il 54% pensa che la liquidazione serva come forma di risparmio finanziario, il 29% per integrare la pensione, il 12% come fondo per le spese mediche o sostegno per la vecchiaia. Solo il 5% ritiene che il TFR possa servire a comprare un'abitazione per sé o per i propri familiari.





Via Roma 23, Rovereto (TN)

**PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
CON POSA IN OPERA
RISTRUTTURAZIONI**



www.berteotticeramiche.com



0464 - 750100



Patronati da salvare

Pioggia di emendamenti alla Legge del Governo.
Confesercenti e Rete Imprese Italia dicono no ai tagli



Mauro Bussoni,
segretario generale Confesercenti

No a TFR in busta paga, no alla diminuzione delle risorse per i Patronati. E ancora deduzione dal costo del lavoro anche dei lavoratori stagionali dall'imponibile IRAP e innalzamento della franchigia IRAP. Questi alcuni emendamenti che Rete Imprese Italia ha già presentato alla manovra del Governo. “Vedremo come andranno le cose – commenta Mauro Bussoni, segretario generale di Confesercenti – Quel che è certo è che la legge così com’è non passerà”.

Tra i tanti temi caldi, diverse le disposizioni da rivedere, tra cui l’articolo del disegno di legge che taglia di oltre il 30% il fondo di intervento per i patronati, finanziato da lavoratori e imprese per garantire i servizi gratuiti “Tagliare significherebbe un radicale ridimensionamento dei servizi offerti, a danno dell’amministrazione pubblica e degli utenti – spiega Gloria Bertagna, direttrice di Confe-

sercenti del Trentino-. I Patronati sono un fiore all’occhiello del nostro sistema sociale, offrono una serie di servizi e consulenze in materia di previdenza, lavoro e immigrazione che in altri Paesi vengono offerti a pagamento dai privati. Qui da noi invece, sono gratuiti”. Punto di riferimento per una variegata serie di cittadini, se i patronati in Italia oggi chiudessero, la PA dovrebbe spendere 657 milioni di euro per fornire gli stessi servizi a fronte dei 430 milioni spesi dal Fondo patronati. “Il taglio prospettato nel disegno di legge di stabilità è insostenibile – continua Bertagna – e cancella di fatto ogni possibilità di continuare a svolgere il lavoro di tutela previdenziale e assistenziale. Se il disegno di legge di stabilità 2015 venisse approvato dal Parlamento, ci troveremo costretti a non potere più garantire gratuitamente questi servizi”.

In Trentino **oltre 200 mila pratiche l’anno**

In Trentino i Patronati, compreso quello di Confesercenti, evadono ogni anno oltre 200 mila pratiche. Un servizio fornito gratuitamente che va dalle pratiche pensionistiche alla maternità, dalla disoccupazione alla reversibilità.

La legge di stabilità ha previsto che verranno tagliati i finanziamenti ai patronati: 150 milioni sui 400 attualmente erogati che vuol dire un 30% di risorse in meno. Non solo.

Verrà dimezzato anche lo 0,226% di contributo che i lavoratori versano agli enti previdenziali. Rimarrà invariata invece la cifra di 150 mila euro annua che arriva da Regione e Provincia. Risorse comunque insufficienti.





PROGETTAZIONE GRAFICA | STAMPA | CONFEZIONE | PIEGA
PUNTO METALLICO | BROSSURA | FUSTELLATURA | CORDONATURA
SPIRALATURA | POSTALIZZAZIONE | MAILING

Le novità del nuovo accordo economico collettivo

E' entrato in vigore il 1° settembre 2014 e scadrà il 31 dicembre 2017

Dalle modifiche contrattuali alle indennità di fine rapporto: ecco cosa cambia

Il 30 luglio 2014 è stato sottoscritto il nuovo Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore industria e cooperazione. L'accordo ha visto quali contraenti Confindustria e Confcooperative, da parte delle aziende preponenti e Fiarc Confersercenti, Fnaarc, Usarci, Filcams-Cgil, Uil-Tucs, Fiscat-Cisl E L'ugl Terziario da parte degli agenti di commercio. L'accordo, salvo il solo nuovo calcolo dell'indennità meritocratica che slitta al 1° gennaio 2015, è entrato in vigore il 1° settembre 2014 e scadrà il 31 dicembre 2017.

COSA CAMBIA

Diverse e in alcuni casi significative, le novità introdotte nel nuovo AEC rispetto a quello precedente del 2002, in particolare, fra quelle più rilevanti, si segnalano: le modifiche contrattuali (articolo 2); la regolamentazione del periodo di prova in

caso di rinnovo di un rapporto a tempo determinato; la riduzione a 30 giorni del termine per comunicare il rifiuto dell'ordine (era di 60 gg.); il diritto dell'agente alle indennità di fine rapporto anche in caso di dimissioni dovute al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata INPS. Infine la previsione di nuovi e più favorevoli criteri di quantificazione dell'indennità meritocratica che, come detto, entreranno in vigore dal 2015.

LE MODIFICHE CONTRATTUALI

Approfondiamo, in termini più dettagliati, le rilevanti innovazioni introdotte all'art. 2, tutte in senso più favorevole all'agente di commercio. L'articolo disciplina le riduzioni unilaterali del preponente in materia di zona-territorio, clienti, prodotti e provvigione. Le novità riguardano, in particolare, i seguenti specifici aspetti:

1. il valore della media entità scende dal 20% al 15%; si precisa che tale percentuale si riferisce al danno

economico che subisce l'agente in relazione alla riduzione subita e si calcola sulle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile (1° gennaio-31 dicembre) precedente la variazione;

2. le "medie" riduzioni richiedono, ora, l'assenso dell'agente. In caso di rifiuto il rapporto si scioglie ad iniziativa del preponente;
3. l'insieme delle variazioni di "lieve" entità apportate in un periodo di 18 mesi (24 mesi per il monomandatario) antecedenti l'ultima variazione si considera come unica variazione sia ai fini del preavviso sia ai fini della possibilità di intendere cessato il rapporto ad iniziativa del preponente;
4. le comunicazioni che riguardano le variazioni di "lieve" entità richiedono ora la forma scritta. In precedenza la forma scritta era richiesta solo per le riduzioni di "media" o "rilevante" (sensibile) entità.

L'indennità meritocratica

Il nuovo Accordo Economico Collettivo prevede un diverso calcolo del merito dell'agente. La nuova meritocratica infatti applica pienamente il dettato del primo capoverso dell'articolo 1751 del Codice Civile. In sostanza cerca di quantificare l'incremento prodotto dall'agente e di determinarne la durata, a vantaggio della mandante, successivamente il recesso dal contratto tenendo anche conto di quanto questo "portafoglio" venga inevitabilmente a diminuire in tale periodo post contrattuale. Potremmo intenderla come provvigioni che avrebbe percepito l'agente, venute meno a causa del recesso. Il codice Commerciale tedesco (ex articolo 89b) questo principio lo sancisce in maniera esplicita.

Su questi criteri sono state elaborate sia le tabelle funzionali alla quantificazione del merito, sia la sua durata (periodo di prognosi) e sia, infine, la sua annuale riduzione (tasso di migrazione).

L'obiettivo che sta alla base dell'idea di introdurre una "vera" meritocratica negli AEC (siano essi Industria o Commercio) è quello di produrre una indennità a favore dell'agente in caso di contratto di breve durata e a fronte di un significativo incremento prodotto dall'agente di clienti/fatturato.



Chi volesse aiutarci con un contributo in denaro può usare le seguenti coordinate:
 Banca di Trento e Bolzano - Filiale di Lavis
 c/c n°3/56 abi: 3240 cab: 34930
 Iban: IT75R032403493000000000356
 E' possibile anche donare alla LNDC - sez Trento - il 5 per mille. Il nostro codice fiscale è 02006750224



Il canil'endario 2015 dura una vita!

Anzi, due!



Acquistate il canil'endario "Crescere insieme" presso il canile municipale di Trento. Troverete illustrato, attraverso dodici bellissimi immagini, l'arco di vita del cane comparato a quello dell'uomo e aiuterete a trovare una casa per cani bisognosi di un tetto, di calore, di affetto.

Tutti i giorni. dodici mesi all'anno.

In breve...

Fatturazione elettronica **sul sito della cciaa**

Sul sito della Camera di Commercio di Trento è on-line il servizio base di fatturazione elettronica espressamente dedicato alle piccole e medie imprese, iscritte alle Camere di Commercio, che abbiano rapporti di fornitura con le Pubbliche amministrazioni. L'iniziativa rientra nell'ambito delle misure a supporto delle PMI,



come previsto dal Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013 numero 55. Obiettivo del servizio è agevolare le imprese ad adeguarsi alle nuove regole di fatturazione e favorire una rapida e completa transizione verso l'utilizzo delle tecnologie digitali, in una strategia pubblica di "inclusione digitale".

Dal sito della Camera di Commercio di Trento, infatti, è possibile connettersi direttamente con la piattaforma <https://fattura-pa.infocamere.it> che fornisce informazioni sulla fatturazione elettronica e che ospita anche il nuovo servizio, consentendo alle imprese la creazione e la completa gestione di un limitato numero di fatture nell'arco dell'anno.

Imposta bollo dal 2015 sarà virtuale

In arrivo l'imposta di bollo virtuale (entrerà in vigore dal 1 gennaio 2015), a stabilirlo la Legge di Stabilità. L'Agenzia delle Entrate proprio in questi giorni ha approvato, con il provvedimento direttoriale n. 146313/2014, il modello per la dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Tale modello dovrà essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 2015 da parte dei soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modalità virtuale

(istituti di credito, intermediari assicurativi, Poste italiane, società ed enti finanziari) per presentare la dichiarazione con l'indicazione del numero degli atti e dei documenti emessi nell'anno precedente.

Il modello andrà trasmesso all'Agenzia delle Entrate per via telematica, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia stessa.



Piano di autocontrollo sempre in azienda e aggiornato

Ricordiamo agli associati che il piano di autocontrollo deve essere tenuto sempre presso l'azienda debitamente aggiornato e non solo per quanto riguarda la verifica delle temperature dei frighi. I collaboratori, inoltre, devono essere a conoscenza del suo contenuto. La mancanza del piano di autocontrollo può essere sanzionata con una multa da 1000 a 6000 euro. Nel caso vi fosse bisogno di ulteriori informazioni potete contattare gli uffici di Confesercenti.

Responsabilità per i lavori e direttive del committente



Carlo Callin Tambosi,
avvocato



La sentenza numero 18.815 del 2014, ha deciso un caso relativo all'esecuzione erronea da parte dell'appaltatore di lavori straordinari in un condominio: si trattava in particolare della contestazione di gravi difetti costruttivi: gli intonaci, posati da poco tempo, avevano iniziato a distaccarsi dalla parete. Così, il condominio ha fatto causa all'impresa chiedendo il risarcimento dei danni. Occorre ricordare che, disciplinando il contratto di appalto, la legge prevede, all'articolo 1669, che quando si tratta di beni immobili i vizi, se gravi, possono essere fatti valere entro dieci anni a condizione che siano denunciati entro un anno dalla scoperta e si sia agito entro un anno dalla denuncia.

L'appaltatore, per difendersi ha detto: noi non abbiamo fatto che seguire le direttive del committente (il condominio) e del direttore lavori, quindi siamo esenti da responsabilità. La corte di cassazione ha respinto l'ec-

cezione formulata dall'appaltatore e ha ricordato, come da un suo consolidato orientamento, che l'appaltatore è sempre responsabile dei vizi dell'opera da lui realizzata tranne nel caso in cui le direttive e gli ordini del committente siano tali da trasformarlo in un mero esecutore privo di qualsiasi autono-

mia di un'opera progettata e diretta da altri. Ma quando, come normalmente accade, l'impresa costruttrice è titolare di un potere discrezionale nell'esecuzione dell'opera secondo la migliore tecnica non bastano alcune indicazioni o direttive del committente per esonerarla da responsabilità.

Cassazione civile - sez. II - 02/09/2014 - n. 18515

In tema di responsabilità dell'appaltatore, il titolare di un'impresa edile, a cui la ctu abbia imputato la responsabilità per i danni causati dalla ristrutturazione di alcune parti di un condominio, ai sensi dell'art. 1669 c.c., non può limitarsi ad affermare di aver seguito le direttive del condominio o dell'amministratore, senza provare tali istruzioni.

Vendo&Compro

AFFITTASI bar con sala giochi annessa in Trento Centro Storico a 200 metri dal Duomo. No intermediari. Telefonare 335/6633843. **Rif. 454**

CEDESI posteggi tavelle non alimentari mercati estivi: settimanale di Lavarone (giovedì), quindicinale di Folgaria (martedì), settimanale di Alleghe (martedì) e quindicinale di Baselga di Piné (venerdì). Telefonare 336/666448. **Rif. 457**

CEDESI posteggi tavelle non alimentari mercato stagionale estivo (dal 15/06 al 15/09) ogni giovedì a Selva Gardena (BZ). Telefonare: 340/3607259. **Rif. 463**

CEDESI attività di tabacchi/lotto/superenalotto con annessa attività commerciale di vendita cartoleria/giocattoli/profumeria in Vigolo Vattaro. Prezzo interessante! Trattativa privata. Telefonare 347/9141416 oppure 0461/847351 (in orario 8.00/12.00 - 15.30/19.00). **Rif. 465**

CEDESI posteggi tavelle non alimentare fiere di Caldanzo (S.Sisto), Folgaria (maggio), Fondo (S. Giacomo), Mori (Primavera) e Romeno. Telefonare 346/6351352. **Rif. 466**

CEDESI posteggi tavelle non alimentare mercato settimanale di Aldeno (lunedì) e fiere annuali di Pressano (Ottava), Cles (maggio), Moena (ottobre), Tione (Termen) e Riva del Garda (S. Andrea). Telefonare 346/8553989. **Rif. 467**

VENDESI Auto Market Iveco mt. 6 porta-ta q.li 75 settore alimentare. Telefonare 338/6103026. **Rif. 469**

CEDESI posteggi tavelle non alimentari mercati di Arco (quindicinale mercoledì), Malè (quindicinale/mensile mercoledì), Tione (quindicinale del lunedì), Caldanzo (settimanale del venerdì). Telefonare 336/260983. **Rif. 470**

ITEA informa che all'Albo dell'Istituto sono esposti i Bandi di Asta Pubblica per la locazione delle seguenti unità immobiliari: TRENTO - Via di Coltura 130 Cadine piano terra - 1 locale mq. 51 + servizi mq. 15, piano interrato magazzino mq. 66 uso commerciale. Per informazioni telefonare Itea - signora Marisa Defant 0461/ 803292 o consultare il sito internet <http://www.itea.tn.it> - "Appalti, Aste, Concorsi - Aste Pubbliche". **Rif. 471**

CEDESI posteggi tavelle alimentari mercati settimanali di Romallo (lunedì), S. Michele all'Adige (martedì), Livo (mercoledì), Vigo di Ton (giovedì), Sanzeno (venerdì), Brez (sabato), Moena mercato stagionale

estivo del 2° e 4° mercoledì di luglio- agosto e fiere di Moena (3), Predazzo luglio, Trento S. Giuseppe + varie. Vendesi anche auto market rosticceria accessoriato in ottimo stato. Telefonare 346/6752897. **Rif. 472**

ITEA informa che all'Albo dell'Istituto sono esposti i Bandi di Asta Pubblica per la locazione delle seguenti unità immobiliari: LEVICO TERME - Vico Rocche 7 - piano terra - 2 locali mq. 63,67 e mq. 27,66 uso commerciale + piazzale esterno mq. 91, tot. mq. 146; TRENTO - Via Veneto 33 e via Bronzetti 22 piano terra - 2 locali adiacenti mq. 43,15 e 42,40 uso commerciale + servizi mq. 10,75 + magazzino mq. 78,22; LASINO - Piazza G. Marconi 1 - piano terra 2 locali mq. 24,11 e 13,33 uso ufficio + servizi mq. 4,93 - tot. mq. 42,37; LASINO - Via 3 Novembre 2 - piano terra 2 locali mq. 15,38 e 10,96 uso ufficio + ingresso mq. 2,20 e servizi mq. 7,16 - tot. mq. 35,70. Per informazioni telefonare Itea - signora Marisa Defant 0461/ 803292 o consultare il sito internet <http://www.itea.tn.it> - "Appalti, Aste, Concorsi - Aste Pubbliche". **Rif. 474**

CEDESI posteggi tavelle non alimentari mercati di Lavarone (fraz. Chiesa + Capella), Malè, Coredo, Castello Tesino + veicolo Mercedes 316 automatico + telo elettrico restringibile. Telefonare 328/0761902. **Rif. 477**

CEDESI o AFFITTASI posteggi tavelle non alimentari mercato settimanale del sabato a Pergine Valsugana. Telefonare 339/7501777. **Rif. 478**

CEDESI o AFFITTASI posteggi tavelle non alimentari mercati estivi di Canove del mercoledì e Roana del venerdì (Altopiano di Asiago) e fiere di Lavis (Lazzara), Fiera di Primiero (aprile), Laives (maggio). Telefonare 339/3752432. **Rif. 479**

CEDESI posteggi tavelle non alimentari mercati mensili di Cles del lunedì e Malè del mercoledì. Telefonare 339/7769766. **Rif. 481**

CEDESI posteggi tavelle non alimentari mercati di Rovereto (martedì), e del veronese: S. Bonifacio (mercoledì), Golasine (giovedì), Saval (venerdì), Stadio (sabato) e fiere di Trento (S. Giuseppe, S. Lucia, Dom. D'oro), Lavis (Lazzara), S. Bonifacio (VR) 25 aprile, Cles (novembre), Riva (S.Andrea). Recapito: e-mail: andreis459@gmail.com **Rif. 482**

CEDESI posteggi tavelle non alimentari mercati quindicinale del Brennero (2 posteggi) e di Cles mensile del lunedì + fiere di Stegona (ottobre), Bronzolo (maggio e ottobre), Laives (ottobre), Cles. Telefonare 329/9311188. **Rif. 483**

ITEA informa che all'Albo dell'Istituto sono esposti i Bandi di Asta Pubblica per la locazione delle seguenti unità immobiliari: TRENTO - Via S. Marco, 30 - mq. 104 uso negozio TRENTO - Cadine Via di Coltura 130 - mq. 132 uso negozio Per informazioni telefonare Itea - signora Marisa Defant 0461/ 803292 o consultare il sito internet <http://www.itea.tn.it> - "Immobiliare - Aste Pubbliche". **Rif. 485**

CEDESI o AFFITTASI posteggi mercato del giovedì a Bolzano (posto nr.1 via Rovigo ALIMENTARE) e fiere (FIORI E PIANTE) di Trento (San Giuseppe - 2 posti), Bolzano (Api, Domenica d'Oro, cimitero, maggio e ricorrenze), Brunico (maggio - 2 posti), Ora (25 aprile). Telefonare 338/4641722 - 340/2358683. **Rif. 486**

CEDESI posteggi tavelle non alimentare mercati settimanali di Trento (giovedì) e Pergine Valsugana (sabato). Telefonare 328/7648467. **Rif. 487**

CEDESI posteggi tavelle alimentari mercati settimanale di Merano del martedì (2 posti) e Malles (1 posto al mercoledì e 2 posti al giovedì). Telefonare 338/5200009 o scrivere e-mail katiundra@live.it **Rif. 488**

CEDESI posteggi tavelle non alimentari mercato settimanale del sabato a Pergine. Telefonare 339/1250460. **Rif. 489**

CEDESI posteggi tavelle non alimentari mercato estivo di Rio Pusteria + Valle Aurina (BZ), principali fiere dell'Alto Adige (30), principali fiere del Trentino (13), fiere di Cortina, Arsiè, S. Vito (BL) e graduatoria mercati di Bolzano e Merano. Telefonare 328/4192254. **Rif. 490**

ITEA informa che all'Albo dell'Istituto sono esposti i Bandi di Asta Pubblica per la locazione delle seguenti unità immobiliari: BORGO VALSUGANA - Via Salandra 3 e 5/A-2 locali mq. 63 e mq. 36; MEZZOLOMBARDO - Via Roma 17-1 locale mq. 52 + cantina mq. 23; MEZZOLOMBARDO - Via Roma 17-1 locale mq. 49; TRENTO - Viale dei Tigli - 1 locale mq. 72 + cantina mq. 23.

Per informazioni telefonare Itea - signora Marisa Defant 0461/ 803292 o consultare il sito internet <http://www.itea.tn.it> - "Immobiliare - Aste Pubbliche". **Rif. 491**

Aiutiamo le imprese a crescere, per far crescere il Trentino.



Confidimpresa Trentino s.c. è una Società Cooperativa per azioni senza scopo di lucro, basata sui principi della mutualità. Nata nel settembre 2007 dalla fusione tra Confidi Trento e Terfidi, importanti realtà locali di trentennale esperienza, è supportata da personale preparato e sempre più aggiornato. Rappresenta oggi una realtà solida e capace di coniugare l'esperienza del passato con l'esigenza del cambiamento.

Le molteplici novità normative degli ultimi anni ed il coraggio di credere nelle aziende, hanno inciso in maniera profonda nell'organizzazione e nel funzionamento di Confidimpresa Trentino. La società, partendo dalle esigenze del singolo, vuole comprendere meglio le problematiche generali, analizzando, costruendo e proponendo varie iniziative che, anche in sinergia alle organizzazioni di categoria, elaborano funzionali proposte di gestione capaci di sostenere le imprese a 360°.

INTERLOCUTORE DEL SISTEMA CREDITIZIO

Grazie alle convenzioni con tutto il sistema bancario operante sul territorio provinciale, Confidimpresa Trentino facilita i propri associati nell'accesso al credito o rami e il rilascio di garanzie consorzi a sostegno di nuovi finanziamenti. L'avvenuta crisi finanziaria ha portato a rischi la Provincia autonoma di Trento ad essere "il volo del credito", all'interno del quale Confidimpresa Trentino svolge, dalle origini, un ruolo avvolgente, proposto e di esigenza.

CONSORZIO DI GARANZIA

L'opera ivi di Confidimpresa Trentino prevede il rilascio di garanzie a sostegno sia delle linee di credito a breve termine (fidi in corrente, linee di liquidazione, ecc) sia a medio e lungo termine (muove e leasing). Un'analisi congiunta con l'imprenditore delle sue esigenze finanziarie consente il fulcro in orno al quale si riferisce l'intervento di Confidimpresa Trentino.

INTERLOCUTORE DELLA PROVINCIA

A favore della società di precise convenzioni, Confidimpresa Trentino si pone come interlocutore della Provincia autonoma di Trento, per conoscere della quale società il processo di sostegno ed erogazione di diverse agevolazioni provinciali e di altri molteplici interventi allo sviluppo ed al sostegno delle imprese.

FESTIVAL DELLA FAMIGLIA



L'ecosistema vita e lavoro.
Occupazione femminile
e natalità, benessere e
crescita economica.

La conciliazione famiglia-lavoro è uno degli obiettivi centrali delle politiche familiari per sostenere lo sviluppo locale, facilitare il rilancio economico, sostenere l'occupazione femminile e la natalità, favorire il benessere familiare e la produttività aziendale

TERZA EDIZIONE
5 DICEMBRE 2014
RIVA DEL GARDA - TRENTO



Il Ministro per la Cooperazione
internazionale e l'integrazione
Dipartimento per le politiche della famiglia



Provincia autonoma di Trento
Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili



Comune di Riva del Garda



www.festivalfamiglia.it



Per informazioni

SPORTELLO FAMIGLIA
GESTITO DALL'AGENZIA PER LA
FAMIGLIA
E FORUM DELLE ASSOCIAZIONI
FAMILIARI DEL TRENTO
Tel. 0461 493144 - 45 - fax 0461 493131
Email sportello.famiglia@provincia.tn.it



Progetto strategico